

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, II[^] Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

Dott. Clemente Minisci	Presidente
Dott. Giovanni Tedesco	Giudice
Dott. Mario Suriano	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N° 24846/2009 Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili, avente ad **oggetto**: intermediazione finanziaria, e vertente

CASO.it

TRA

entrambi residente in Manfredonia

(FG), al Largo Ottavio Salomone 1, rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio Motti, ed elettivamente domiciliati presso lo stesso in Napoli, alla Piazza Giovanni Bovio 22, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione.

ATTORI

E

, con sede in Napoli, alla Via Toledo 177, in persona del procuratore speciale avvocato Roberto Rusciano, rappresentata e difesa dall'avvocato prof. Francesco Barra Caracciolo, ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Napoli, alla Via

13 184/10
19081/K

Mod 1
+ 2 feldeci

l

2

Giovanni Bausan 24, in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione.

CONVENUTA

CONCLUSIONI: come da verbali di causa e comparse depositate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, giova premettere che si omette di sviluppare lo svolgimento del processo, atteso che, a norma dell'art.132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18.6.2009, n.469, la sentenza deve contenere unicamente la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione".

Sempre in limine litis, vanno disattese le eccezioni di carattere preliminare sollevate dalla convenuta.

Il conferimento di mandato alla T.F.A. - associazione volta a prestare attività di consulenza ed assistenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini - per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti da titoli oggetto del presente giudizio, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori.

Né, peraltro, comporta un difetto di legittimazione attiva degli istanti l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti degli intermediari, che continuano a rispondere nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere.

Nel merito, gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità del

contratto di intermediazione e/o la risoluzione del rapporto contrattuale già intercorso tra le parti con conseguente nullità e/o risoluzione e/o inefficacia delle operazioni e/o ordini contestati in giudizio.

La patologia negoziale, nelle diverse forme rappresentate in via concorrente o alternativa dagli istanti, deriverebbe dall'omesso adeguamento del cd. contratto quadro ai requisiti imperativi imposti dalle leggi intervenute dopo la sua stipulazione.

Dall'invalidità ovvero dall'intervenuto scioglimento del contratto di intermediazione conseguirebbe, secondo la tesi sostenuta dagli attori, la caducazione anche delle singole operazioni poste in essere.

In punto di diritto, va osservato che l'art. 23 del D.Lgs. n. 59/1998 (cd. T.U.F) prevede espressamente, a pena di nullità, che i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori siano redatti per iscritto e che un esemplare sia consegnato al cliente.

Analoga disposizione era contenuta nella previgente disciplina di cui all'art. 18 del D.Lgs. n. 415/1996.

Si tratta, come è noto e come è stato in maniera esplicita chiarito dal legislatore del 1998, di una forma di nullità relativa che può essere dedotta solo dall'investitore e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

La previsione della necessità della forma scritta per il cd. contratto quadro risponde all'esigenza di garantire l'informazione al cliente e, in particolare, la conoscenza del complesso dei diritti e dei doveri che sorgono in capo all'intermediario con la stipula dell'accordo e ciò nell'ambito dell'interesse generale di assicurare la massima

correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari.

In virtù del collegamento unilaterale tra il negozio quadro e contratti esecutivi, avente fonte nel primo, dal quale i singoli ordini hanno una dipendenza logica e giuridica, la nullità del contratto quadro per la mancata stipula in forma scritta è destinata a riverberarsi anche sui successivi ordini d'acquisto.

Detto meccanismo è destinato ad operare anche in relazione all'ipotesi oggetto di lite del mancato adeguamento del cd. contratto quadro ai requisiti imperativi imposti dalle leggi intervenute dopo la sua stipulazione.

Anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, il rapporto entra in una fase patologica laddove l'ordine di acquisto sia stato impartito in assenza del contratto recante tutte le informazioni che, per leggi sopravvenute, devono essere contenute in nuovo contratto di negoziazione con necessità di forma scritta ad substantiam.

Così come correttamente rilevato nei precedenti del Tribunale di Parma menzionati a tal proposito dagli attori, il contratto quadro, in quanto contratto di durata, deve essere via via adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena l'inidoneità a dispiegare i propri effetti.

Il contratto quadro va incontro al vizio di nullità sopravvenuta, con conseguente invalidità di tutti gli ordini di negoziazione posti in essere sulla base del contratto quadro non aggiornato.

Ciò premesso in linea generale, va detto che nella fattispecie in

esame la pretesa restitutoria avanzata dagli attori in ragione della invocata nullità sopravvenuta del rapporto riguardando gli esborsi affrontati per una pluralità di acquisti di obbligazioni Argentina eseguiti nel lasso temporale dall'11.8.1997 al 4.5.2001.

Orbene, premesso che risulta sottoscritto dagli attori un contratto di negoziazione in data 1.4.1992, la convenuta banca ha assunto di aver provveduto al rituale adeguamento del contratto quadro alla disciplina sopravvenuta medio tempore mediante la comunicazione, in data 30.9.1998, di un documento avente ad oggetto "modifiche al contratto di negoziazione".

Come osservato da parte attrice, tale comunicazione (rispetto alla quale è stata sempre contestata la ricezione da parte istante) risulta inidonea alla produzione degli effetti voluti dall'intermediario non solo per la tardività della stessa - l'adeguamento, secondo l'art. 36 del Regolamento Consob 10943/1997, doveva avvenire entro la data del 30.6.1998 - quanto soprattutto perché attuata con irrivalenti modalità di trasmissione, ossia mediante un presunto deposito presso una casella di corrispondenza, il cui utilizzo concerneva, all'epoca dell'invio che ci occupa, esclusivamente le comunicazioni attinenti al rapporto di conto corrente intrattenuto presso la Filiale di Foggia dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino con n. 279/10/12269 (cfr. richiesta di domiciliazione sottoscritta dagli attori in data 27.11.1992).

In accoglimento della domanda attorea, va dunque dichiarata la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Argentina elencati in citazione, tenuto conto tra l'altro che risulta ostativo alla convalida per

CASO.it

facta concludentia il disposto di cui all'art. 1423 c.c. che esclude la convalida del negozio nullo.

Stante la nullità degli ordini di acquisto, va disposta la condanna della banca alla restituzione, in favore degli attori, dell'importo complessivo di € 318.125,12 percepito per l'esecuzione degli investimenti, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, non avendo gli attori dimostrato la mala fede della banca nel compimento delle operazioni negoziali rivelatesi invalide.

L'accertamento della nullità ^{dei} ~~degli~~ contratti impone l'accoglimento

per quanto di ragione della domanda riconvenzionale condizionata avanzata dalla banca e la conseguente condanna degli attori alla consegna dei titoli ricevuti a seguito dell'adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina.

Non può trovare accoglimento la pretesa restitutiva del valore delle cedole percepite dagli attori anteriormente alla proposizione della

indicata domanda riconvenzionale subordinata, atteso che, non risultando dimostrata la mala fede degli istanti in ordine all'insussistenza del loro diritto a ricevere il pagamento, essi sono tenuti alla restituzione degli interessi se non dalla data di proposizione della predetta domanda e, a far data da tale ultima decorrenza, non vi è prova di percezione dell'indebito da parte degli attori.

Tenuto conto della particolarità della fattispecie affrontata e del comportamento complessivamente osservato dalle parti nel corso dell'intera vicenda negoziale, soccorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese processuali tra le parti in lite.

WORLD CASO.it

l

02

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

a) accoglie per quanto di ragione la domanda avanzata in via principale da _____ nei confronti del _____ S.p.A. e, per l'effetto, dichiara la nullità dei contratti di acquisto delle obbligazioni Argentina elencati nell'atto di citazione, con conseguente condanna del _____ S.p.A. alla restituzione, in favore di _____, della somma

complessiva di € 318.125,12, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo;

b) accoglie per quanto di ragione la domanda riconvenzionale condizionata avanzata dal Banco _____ nei confronti di _____ e, per l'effetto, condanna questi ultimi alla restituzione, in favore della controparte, titoli ricevuti a seguito dell'adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina;

c) dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 6.10.2010.

Il Giudice estensore

Mario Suriano
(dott. Mario Suriano)

Il Presidente

Clemente Minisci
(dott. Clemente Minisci)

TRIBUNALE DI NAPOLI
PERVENUTO IN CANCELLERIA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 30 DIC. 2010

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA CO SUPER
Dot.ssa Maria Pia PORRELLI

Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili 24846/2009

CASO.it